

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 15/04/2025

## FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto un contratto di cessione del quinto dello stipendio nel 2019, estinto nel 2022, ed egli si rivolge all'Arbitro per vedere accolte, in sintesi, le seguenti richieste: rimborso dell'importo complessivo di euro € 952,26, a titolo di spese di istruttoria e di commissione per l'intermediazione creditizia, più interessi legali dal reclamo; nonché restituzione delle quote erroneamente trattenute dall'intermediario e refusione di € 200 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Nel merito, l'intermediario eccepisce che non sussistono obblighi restitutori in capo all'intermediario in quanto il contratto riporta in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso, precisando all'art. 5 che non sono oggetto di rimborso né le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo, né le "spese di intermediazione" in quanto comprendono costo e oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre-istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente. Le uniche voci di rimborso sono date dagli "interessi nominali", che sono stati rimborsati in sede di conteggio estintivo. Per di più, il 9 febbraio 2023 la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata su una questione interpretativa riferita all'art. 25 Direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo sul credito immobiliare ai consumatori, la cui *ratio* di garantire un adeguato livello di trasparenza non differisce da quella della Sentenza CGUE *Lexitor*. Nel nostro Paese

occorre far riferimento alla normativa primaria e secondaria, anche della Banca d'Italia, che, negli anni, ha imposto agli intermediari di distinguere chiaramente tra costi *up front* e *recurring*. Alla luce di tale quadro, la richiesta di rimborso formulata dalla parte ricorrente non può essere accolta, in quanto riferita a voci esplicitamente indicate al consumatore in modo chiaro e trasparente come *up front* (artt. 5 e 12 del contratto nonché sez 3.0 del SECCI). In più, le spese di intermediazione sono state versate ad un soggetto terzo come indicato nella sez. 3.0 del SECCI e nel frontespizio contrattuale alla voce "spese di intermediazione", sicché la domanda di ripetizione non può pertanto essere rivolta alla resistente, che è priva di legittimazione passiva, in quanto l'*accipiens* effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di "spese di intermediazione" risulta essere l'agente intervenuto per la stipula del contratto. Tutto ciò premesso, per mera volontà conciliativa, l'intermediario rinnova l'offerta di restituzione dell'importo pari a € 331,63 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute già presentata in sede di riscontro al reclamo, ma rifiutata da parte ricorrente. In conclusione, l'intermediario domanda, in via principale, di rigettare le domande del ricorrente e, in via subordinata, di riconoscere la propria carenza di legittimazione passiva per quanto concerne le commissioni di intermediazione creditizia.

## DIRITTO

Ancorché formulata in via subordinata, va, in via pregiudiziale, esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva di parte resistente per quanto riguarda la richiesta di restituzione della commissione di intermediazione creditizia. Al riguardo, l'orientamento uniforme dei Collegi respinge questo genere di eccezioni sulla base del rilievo che l'obbligazione restitutoria sorge e permane in capo all'intermediario che percepisce il pagamento del debito residuo risultante dal conteggio estintivo (da ultimo, in tal senso, v. Coll. di Milano, dec. n. 621/25).

Nel merito parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel 2022, in corrispondenza della rata n. 28, in atti è presente conforme quietanza liberatoria.

La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario,

in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto «Sostegni-bis». In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio incidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto «Sostegni bis», così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, a seguito dell'estinzione, il ricorrente chiede la restituzione dell'importo complessivo di euro € 952,26, corrispondente alle voci di costo di spese istruttoria e di commissioni per l'intermediario del credito. L'orientamento costante dei Collegi riconosce alle «spese di istruttori» natura di costo *recurring* per il riferimento contenuto nelle condizioni generali di contratto anche all'attività di «archiviazione di documenti». Le «spese di intermediazione» sono considerate, invece, *upfront* in quanto la clausola elenca esclusivamente attività preliminari alla conclusione del contratto.

Si riporta un prospetto di calcolo elaborato sulla base dell'orientamento condiviso dai Collegi:

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente, poiché questi considera gli oneri commissionali retrocedibili secondo il criterio del *pro rata temporis*.

La domanda di restituzione di quote indebitamente trattenute dall'intermediario va invece respinta perché generica e priva di qualsivoglia supporto probatorio. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute parte ricorrente non produce, infatti, le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso. Del pari, va respinta la domanda di refusione della somma di 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso, in quanto non è stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

## PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 798,92, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

## IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
**MARIA ROSARIA MAUGERI**